



Comune di
LAVAGNO

Provincia di
VERONA



**FINANZA DI PROGETTO EX ART. 278 DEL D.P.R. 207/2010 PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
NEGLI IMPIANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE**

Allegato

E

Titolo elaborato:

SCHEMA DI CONVENZIONE



Delta Energy Systems (Italy) S.R.L

Piazza Grazioli 18 - 00186 Roma – Italy

Tel.: +39 06 69941209 - Fax.: +39 06 69942293

E-Mail: info.italy@delta-es.com

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER FINANZA DI PROGETTO EX ART. 278 DEL DPR 207/2010
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA COMUNALE**

L'anno duemila_____, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. _____

Ufficiale rogante, Segretario _____ del Comune di Lavagno (VR), autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)- _____

nato a _____ il _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Lavagno (VR) con sede in Lavagno (VR) in Via Piazza, 4, partita IVA 00267720233, che rappresenta nella sua qualità di _____, di seguito nel presente atto denominato anche "concedente";

b)- _____

nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, __ in qualità di _____ della ditta _____ con sede in _____, via _____, _____ codice fiscale _____ e partita IVA _____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "concessionario")

PREMESSO CHE:

- la società Delta Energy Systems (Italy) s.r.l., valutata l'opportunità di realizzare interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Lavagno (VR), in qualità di promotore, ha predisposto una proposta di Finanza di Progetto, ai sensi del art. 278 del D.P.R. 207/2013, ai fini dell'affidamento del contratto di concessione di servizi, di cui all'art. 3 c. 12 e art. 30 del D. Lgs. 163/2006, relativo al servizio di pubblica illuminazione degli impianti di proprietà comunale;

- per il Comune di Lavagno, il mantenimento dell'attuale situazione risulta non sostenibile, in quanto l'impianto esistente presenta la necessità di interventi economicamente importanti di adeguamento normativo; inoltre, in linea con le previsioni del Piano d'azione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.), gli impianti di illuminazione pubblica necessitano di radicali interventi volti ad una significativa riduzione dei consumi energetici; il Comune di Lavagno non è comunque ad oggi in grado, anche per motivi legati al rispetto della normativa vincolistica in materia di finanzia pubblica, o comunque non ritiene opportuno realizzare gli interventi con esborsi immediati direttamente e proprio carico, per cui valuta con favore la possibilità di realizzare l'investimento necessario per il tramite di risorse di provenienza

privata;

- gli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Lavagno (VR), sono costituiti da 1.366 apparecchi illuminanti, come meglio evidenziato negli elaborati progettuali;
- con deliberazione di Giunta comunale n. ____ in data _____, esecutiva, è stata approvata la proposta di "Finanza di Progetto ex art. 278 del DPR 207/2010 per la realizzazione di interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti dell'illuminazione pubblica comunale" del comune di Lavagno (VR)" redatto e proposto dal promotore Delta Energy Systems (Italy) s.r.l.;
- in seguito a procedura di gara, avente Codice identificativo della gara (CIG) _____ e Codice Unico di Progetto (CUP) _____, con determinazione n. ____ del _____ il R.U.P. del Comune di Lavagno, la concessione è stata aggiudicata in via definitiva a _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1: valore della proposta

Tutti i documenti e gli elaborati costituenti il progetto e comunque la proposta di finanza di progetto del promotore, comprensivi delle modificazioni migliorative emerse a seguito della valutazione comparativa di cui alla procedura di gara in premesse individuata, sono parte integrante della presente convenzione, così come gli interventi richiesti dalla committenza Comune di Lavagno;

ART. 2: oggetto della concessione

I punti luce oggetto della convenzione sono tutti quelli con funzione di illuminazione pubblica stradale o di aree ad uso pubblico (ad es. giardini pubblici, percorsi pedonali, piazze, monumenti, parcheggi, ecc.) alimentati dai contatori elencati negli elaborati di progetto, a cui si rimanda per l'esatta individuazione.

Sono comunque esclusi dalla presente convenzione i consumi di tutti gli altri apparecchi e strumentazioni non direttamente afferenti all'illuminazione pubblica stradale, quali impianti semaforici, impianti di sollevamento, telecamere, illuminazione pertinenziale di edifici pubblici, ecc.

Nel caso di utenze promiscue, alimentanti apparecchiature estranee all'illuminazione pubblica come sopra definita, sarà onere del concedente il provvedere sollecitamente allo stacco delle stesse e alla realizzazione, se del caso, di nuovi punti di consegna dell'energia.

ART. 3: obblighi del concessionario

Il concessionario si impegna alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento normativo, al loro finanziamento, oltre alla fornitura diretta di energia elettrica,

a seguito di volturazione dei contatori a carico dello stesso, alla gestione secondo le modalità previste nell'elaborato "Caratteristiche del servizio di gestione" relativamente ai punti luce comunali oggetto della presente convenzione. Il concessionario si obbliga inoltre all'esecuzione, nei tempi previsti dal piano di intervento presentato nel project, degli interventi straordinari richiesti dalla Committenza.

Le attività di gestione sono le seguenti:

- catalogazione informatica degli impianti;
- servizio di accensione e spegnimento;
- mantenimento funzionale degli impianti;
- interventi di manutenzione ordinaria e programmata-preventiva;
- pulizie ed ispezioni periodiche;
- gestione dei guasti, malfunzionamenti e danni;
- manutenzione straordinaria degli impianti o parti di essi oggetto degli interventi iniziali di riqualificazione energetica e adeguamento normativo;
- pronto intervento;
- smaltimento rifiuti;
- assistenza tecnica ed amministrativa.

Per un'analisi descrittiva di ciascuno dei punti sopra richiamati, in termini di impegno contrattualmente assunto dal concessionario, si fa espresso rinvio all'elaborato "Caratteristiche del servizio di gestione".

E' altresì onere del concessionario l'individuazione del Direttore dei Lavori e il pagamento delle spettanze da questo maturate.

Il collaudo degli impianti verrà svolto dal concedente, con oneri a carico del concessionario.

ART. 4: obblighi del concedente

Il concedente si impegna a fornire tutte le autorizzazioni richieste e necessarie per la realizzazione degli interventi e a cooperare con il concessionario al fine dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni che si rendessero eventualmente necessarie al fine dell'esecuzione dei singoli interventi.

Il concedente non dovrà compiere atti che possano compromettere i risultati di risparmio conseguibili con la riqualificazione e gestione dell'Impianto quali, a titolo esemplificativo anche se non esaustivo, il collegamento di carichi esogeni elettrici a contatori di pubblica illuminazione o la modifica delle modalità di funzionamento dell'Impianto.

Il concedente dovrà, inoltre, prestare la necessaria collaborazione, nonché trasmettere tutte le informazioni e i dati necessari per la realizzazione degli interventi previsti.

ART. 5: durata della Convenzione

In base al Piano Economico Finanziario del progetto ed alla successiva procedura di gara, la durata della convenzione per ottenere il rientro del finanziamento è stata fissata in anni 15

(diconsi quindici) e può essere soggetta a revisione nei casi definiti all'art. 13 che segue.

Il servizio di gestione avrà decorrenza a partire dal verbale di avvio del servizio e della presa in consegna degli impianti, da redigersi in contraddittorio con la concedente. Il concessionario dovrà procedere, per quanto possibile, a volturare i contratti di fornitura elettrica a proprio nome entro la data di presa in consegna degli impianti.

ART. 6: investimento complessivo

L'investimento complessivo relativo agli interventi iniziali di adeguamento è previsto, come da Piano Economico Finanziario del progetto e da successiva procedura di gara, in Euro _____ (diconsi _____), a carico del concessionario, al netto dell'IVA e inclusi oneri per la sicurezza.

ART. 7: Tempi di realizzazione degli interventi iniziali di riqualificazione energetica e adeguamento normativo

Dalla data individuata nel suddetto verbale di avvio del servizio e presa in consegna degli impianti, avrà inizio l'attività di gestione, ancorché gli impianti non risultino riqualificati.

Le attività di riqualificazione e adeguamento normativo degli impianti previste dal progetto dovranno essere realizzate entro ____ (_____) giorni di calendario dalla data di avvio del servizio.

In accordo con il concedente, si provvederà ad eseguire, nel termine di giorni 30, al collaudo dei lavori, con redazione di relativo verbale.

ART. 8: canone e importo contrattuale

Il Piano Economico Finanziario del proponente, con le eventuali offerte migliorative emerse in sede di gara, definisce il canone complessivo dovuto dal concedente al concessionario.

Tale canone ha natura polinomia ed è composto:

da una quota relativa alla remunerazione dell'investimento di riqualificazione energetica e adeguamento normativo, quale rientro del finanziamento anticipato dal concessionario, pari a €_____/anno;

da una quota relativa alla remunerazione della gestione dell'impianto, pari a € ____/anno;

da una quota relativa alla remunerazione relativa alla fornitura di energia elettrica, pari a € ____/anno.

Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA.

L'ottenimento di eventuali ricavi derivanti dal meccanismo di incentivazione dei Titoli di Efficienza Energetica (emessi dal Gestore del Mercato Elettrico sulla base delle indicazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas) spetteranno al concessionario.

L'importo contrattuale complessivo ammonta a € _____ (diconsi _____) derivante dal prodotto del canone annuo moltiplicato per gli anni di durata del contratto.

ART. 9: pagamenti

Il concessionario provvederà a fatturare il canone in quote mensili alla concedente, la quale provvederà a liquidare la quota entro e non oltre 30 gg dalla data di fatturazione.

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT ____ - ____ - ____ - ____ - ____.

In caso di ritardo nella emissione dei pagamenti rispetto ai termini previsti spettano al concessionario gli interessi legali di mora, senza necessità di avviso di costituzione in mora, nella misura e con le modalità ed i termini di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. nella misura prevista dall'art. 5 e con i termini previsti dall'art. 4. E' fatta salva la prova del danno ulteriore ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento.

Trascorso infruttuosamente il termine di cui sopra è facoltà del concessionario, previa diffida ad adempiere alla concedente e trascorsi trenta giorni dalla diffida stessa, di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 10: cessione del credito

Il concedente riconosce fin d'ora al concessionario la facoltà di cedere i crediti maturati, in relazione alla sola quota relativa alla remunerazione dell'investimento, a soggetti terzi, secondo le procedure previste dall'art. 69 del R.D. 2440/1923. Ai fini della suddetta cessione, il concedente ceduto rinuncia fin d'ora ad opporre al cessionario qualsiasi eccezione di compensazione in relazione ai crediti eventualmente vantati o che potrà vantare nei confronti del cedente, nonché qualsiasi altra eccezione o rivalsa nei confronti del cessionario in relazione al credito, inclusa qualunque pretesa derivante dall'esecuzione del contratto.

Art. 11 garanzia del concedente

Ai sensi e ai fini dell'art. 207 c. 3 del D. Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, il concedente, nei limiti di compatibilità con i vincoli di finanza pubblica, si impegna fin d'ora al rilascio di apposita garanzia fideiussoria a favore di terzi per la realizzazione degli interventi previsti di riqualificazione energetica e adeguamento normativo degli impianti.

ART. 12: aggiornamento del canone

La quota parte di canone relativa alla remunerazione dell'investimento di riqualificazione energetica e adeguamento normativo è per sua natura fissa ed invariabile.

La quota parte di canone relativa alla remunerazione dell'attività di gestione degli impianti è soggetta ad indicizzazione annuale secondo l'indice ISTAT FOI.

La quota parte di canone relativa alla remunerazione della fornitura di energia elettrica sarà soggetta ad aggiornamento annuale, applicando la seguente formula:

$$Ca(i) = Ca1 \times I(i)$$

Dove Ca_1 rappresenta il canone offerto per il primo anno in €, $Ca(i)$ il canone rivalutato al i -esimo anno, $I(i)$ l'indice di rivalutazione relativo al i -esimo anno calcolato nel seguente modo:

$$I(i) = (PmAU(i) / PmAU(1))$$

Dove $PmAU(i)$ è l'ultimo dato disponibile del prezzo medio di riferimento calcolato dall'Acquirente Unico su indicazioni dell'AEEG delle forniture in bassa tensione per illuminazione pubblica per potenze impegnate e consumi analoghi a quello della presente concessione, pubblicato dall'Acquirente Unico (www.acquirente.unico.it), $PmAU(1)$ è lo stesso valore ma determinato con riferimento allo stesso trimestre del $PmAU(i)$ dell'anno di inizio di pagamento del canone di remunerazione dell'energia elettrica.

Gli aggiornamenti saranno calcolati per ogni anno di durata della concessione, a decorrere dal giorno 31 dicembre del primo anno solare successivo all'avvio della concessione stessa.

Qualora una o più componenti delle precedenti formule non siano disponibili al momento della fatturazione, potranno essere sostituite con un valore in acconto purché minore o uguale all'ultimo corrispettivo effettivo fatturato.

Nel caso in cui nel corso della durata di convenzione vengano a mancare le pubblicazioni dei dati statistici del coefficiente $PmAU$ o del FOI , essi dovranno essere sostituiti, di comune accordo tra le parti, con prezzi statistici di analoga valenza. Per quanto riguarda il $PmAU$ esso andrà sostituito in prima battuta con l'ultima media annuale disponibile del valore PUN mensile monorario medio del Mercato del Giorno Prima pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico (www.mercatoelettrico.org).

ART. 13: rimodulazione del canone

La rimodulazione del canone può avvenire per:

- a - variazione della durata e dell'importo del canone collegata a finanziamenti/contributi ottenuti sul progetto dal concessionario o dal concedente da parte di soggetti pubblici o privati; questa sarà definita tramite l'elaborazione di un nuovo PEF che sarà oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione comunale;
- b - variazione dell'importo per inserimento in convenzione di nuovi punti luce. La concedente ha la facoltà introdurre nuovi punti luce esistenti all'interno della convenzione (passaggio al proponente degli oneri di gestione, manutenzione e dei consumi) facendone espressa richiesta al proponente.

A tal fine la quota di canone annua per energia elettrica dovrà essere rimodulata aggiungendo per ogni punto luce l'importo scaturito dalla seguente formula e individuato dalla sigla Ae :

$$Ae = Ce(i) \times Re$$

Dove $Ce(i)$ rappresenta il consumo energetico annuo in kWh del punto luce da introdurre,

mentre R_e rappresenta il coefficiente di rivalutazione dell'energia elettrica calcolato al momento della richiesta di inserimento dei nuovi punti luce con la procedura di cui all'articolo che precede.

La quota di canone annua per gestione degli impianti dovrà invece essere rimodulata aggiungendo, per ogni singolo punto luce l'importo scaturito dalla seguente formula e individuato dalla sigla A_g :

$$A_g = C_g(i) \times R_g$$

Dove $C_g(i)$ rappresenta il corrispettivo per la gestione del punto luce da introdurre, mentre R_g rappresenta il coefficiente di rivalutazione della gestione calcolato al momento della richiesta di inserimento dei nuovi punti luce con la procedura di cui all'articolo che precede.

Nel caso di punti luce a scarica $C_e(i)$ sarà calcolato nel seguente modo:

$$C_e(i) = P_n \times 1,155 \times C_r \times H$$

Dove P_n è la potenza nominale dell'apparecchio in kW come da scheda tecnica, 1,155 è un coefficiente statistico per la valutazione delle perdite di carico, C_r è un coefficiente convenzionalmente assunto pari a 0,8 in caso di regolazione di flusso luminoso e pari a 1 nel caso non vi sia regolazione, H è la durata media annua di accensione degli apparecchi luminosi convenzionalmente assunta pari a 4196 h.

$C_g(i)$ sarà calcolato nel seguente modo:

$$C_g(i) = C_g / P_{ln} \times 1,5$$

Dove C_g è il canone di gestione complessivo per come emerso a seguito della procedura di gara, P_{ln} è il numero di punti luce presenti sul territorio comunale in gestione al concessionario, 1,5 è un coefficiente statistico dei maggiori oneri di manutenzione dovuti all'utilizzo di una lampada a scarica rispetto a lampade a LED

Nel caso di punti luce a LED $C_e(i)$ sarà calcolato nel seguente modo:

$$C_e(i) = P \times C_r \times H$$

Dove P è la potenza dell'apparecchio in kW come da scheda tecnica, C_r è un coefficiente convenzionalmente assunto pari a 0,80 in caso di regolazione di flusso luminoso e pari a 1 nel caso non vi sia regolazione, H è la durata media annua di accensione degli apparecchi luminosi

convenzionalmente assunta pari a 4196 h.

Cg(i) sarà calcolato nel seguente modo:

$$Cg(i) = Cg / Pln$$

Dove Cg è il canone di gestione complessivo per come emerso a seguito della procedura di gara, Pln è il numero di punti luce presenti sul territorio comunale in gestione al concessionario.

c - minori consumi elettrici a seguito di spegnimenti in intere zone a seguito di accordi presi con l'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale dovrà autorizzare in forma scritta il concessionario all'eventuale spegnimento.

ART. 14: Interventi extra convenzione

Nel caso in cui la concedente richiedesse lavorazioni ed interventi extra contrattuali (ad esempio installazione di nuovi punti luce) questi verranno preventivati sulla scorta dei Prezzari Informativi dell'Edilizia e degli Impianti Elettrici editi dalla DEI - Tipografia del genio Civile o in seconda istanza sulla scorta del Prezzario regionale delle opere pubbliche del Veneto, scontati dell'eventuale ribasso percentuale offerto dall'impresa in sede di gara pari al ____%.

ART. 15: Proprietà degli impianti

Gli impianti consegnati al concessionario restano di proprietà del concedente. Essi costituiscono patrimonio indisponibile dello stesso, ai sensi dell'art. 826 c. 3 del Codice Civile. E' escluso qualunque corrispettivo del concessionario al concedente per la concessione dei beni pubblici costituiti dagli impianti.

Il concessionario è tenuto ad effettuare tutte le attività e lavorazioni necessarie a garantire il regolare esercizio e funzionamento degli impianti di Illuminazione Pubblica, assicurando la conservazione, efficienza e sicurezza degli impianti stessi.

Il concessionario procede alla gestione del servizio di illuminazione pubblica sul territorio comunale, secondo le proprie procedure, fermo restando il vincolo di destinazione all'uso pubblico dei beni, di cui all'art. 828 comma 2 del codice civile e secondo quanto stabilito dal progetto e dalle condizioni di gara.

L'occupazione permanente o temporanea di aree in superficie o nel sottosuolo, di proprietà comunale, per la costruzione di strutture, impianti o condotte autorizzati, strumentali all'espletamento del servizio pubblico in oggetto, sarà a titolo gratuito, senza onere a qualunque titolo a carico del concessionario.

Il concessionario potrà comunque realizzare sugli impianti di illuminazione pubblica tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per il corretto espletamento del servizio, fermo

restando che le attività comportanti una modificazione della consistenza del patrimonio comunale, ulteriori rispetto a quelle previste in sede di gara, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ente proprietario, salvo i casi d'urgenza derivanti da situazioni di pericolo o comunque dalla necessità di garantire la continuità del servizio.

I beni installati previsti in sede di gara o comunque in altro modo forniti nel prosieguo della gestione, qualora l'investimento venga remunerato, in tutto o in parte, in sede di canone, anche in presenza di un contributo diretto da parte del Comune, resteranno di proprietà del concessionario e verranno devoluti gratuitamente al Comune al termine del periodo concessorio. Anche in tale caso resta comunque fermo il vincolo di destinazione ad uso pubblico, con ogni conseguenza.

Qualora, tuttavia, nel periodo concessorio ulteriore rispetto a quello utile alla realizzazione dei lavori iniziali previsti in gara, il concedente provveda direttamente e interamente alla copertura di nuove spese d'investimento, la proprietà dei beni relativi risulterà in capo allo stesso.

Quando venga stabilito fra concedente e concessionario, nel prosieguo della gestione ulteriore rispetto alla realizzazione dei lavori iniziali previsti, che l'ammortamento degli investimenti si prolunghi oltre il periodo concessorio, è fatto obbligo al concedente, al termine dello stesso, di procedere a corrispondere direttamente le quote d'ammortamento residue o a porre a carico del concessionario subentrante l'onere di provvedere in merito, ferma restando la devoluzione della proprietà al termine finale del contratto.

L'atto attributivo della facoltà di utilizzazione del suolo o sottosuolo pubblico, anche quando i beni installati o uniti al suolo pubblico risultino di proprietà del concessionario, non è comunque idoneo a costituire un diritto reale di superficie ai sensi dell'art. 952 c.c., bensì soltanto un diritto personale di godimento a titolo gratuito. E' comunque da escludersi, durante il periodo concessorio, l'operatività delle norme relative al trasferimento della proprietà tramite l'istituto dell'accessione.

ART. 16: cauzioni, garanzie e obblighi assicurativi

A garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi all'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 123 del D.P.R. 207/2010, il concessionario ha prestato apposita cauzione definitiva nella misura del ____% dell'importo dell'investimento offerto in sede di gara (importo lavori iniziali di riqualificazione energetica e adeguamento normativo), mediante polizza assicurativa/fideiussione bancaria numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____ per l'importo di euro _____.

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio, ai sensi dell'art. 153 comma 13 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006, il concessionario ha prestato apposita cauzione definitiva nella misura del 10% del costo annuo operativo di

esercizio, mediante polizza assicurativa/fideiussione bancaria numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____
agenzia/filiale di _____ per l'importo di euro _____. E' ammissibile una fidejussione di durata inferiore a quella della concessione, a condizione che sia presente l'impegno da parte del contraente a provvedere al rinnovo della fideiussione almeno 3 mesi prima della scadenza.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, il concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la concedente da ogni responsabilità al riguardo. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).

Il concessionario ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____
agenzia/filiale di _____, come segue:

- a) per danni di esecuzione per un massimale pari all'importo dei lavori da eseguire di euro _____ (euro _____), ripartito come da elaborati della procedura di gara e elaborati progettuali;
- b) per responsabilità civile verso terzi per un massimale di euro _____ (_____)
corrispondente al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Il concessionario non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni o interruzioni di servizi non direttamente imputabili a proprie inadempienze nella gestione del servizio o nell'esecuzione degli interventi oggetto di contratto.

Il concessionario si farà inoltre carico dei ripristini conseguenti all'azione colposa o dolosa di terzi (incidenti stradali, atti vandalici, ecc.) rivalendosi, per le spese sostenute, direttamente sui soggetti che hanno causato il danno, fatta salva comunque l'operatività di ogni assicurazione del concedente a tutela del proprio patrimonio.

ART. 17: finanziamenti

Il concessionario ha facoltà di effettuare ogni richiesta e/o istanza, in nome proprio e/o in nome e per conto dell'amministrazione del Comune, sia a soggetti pubblici che privati, al fine di richiedere finanziamenti/contributi, ulteriori rispetto a quelli necessari per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento normativo, comunque collegati alla presente convenzione, in conto capitale o in conto interesse, finalizzati alla rimodulazione del canone o alla realizzazione di interventi aggiuntivi.

ART. 18: subaffidamenti

Previa autorizzazione della concedente e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che il concessionario ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla vigente normativa e dagli elaborati progettuali.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché degli elaborati progettuali.

Qualora, tuttavia, il concessionario risulti essere soggetto che non svolge direttamente le prestazioni contrattuali, affidandole a terzi, egli assume la natura di amministrazione aggiudicatrice, ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme prescritte dall'art. 142 c. 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., oltre ad ogni altra normativa pubblicistica applicabile, come da Determinazione AVCP n. 2 del 11 marzo 2010.

ART. 19: monitoraggio e controllo - risoluzione e recesso

Al monitoraggio e controllo della realizzazione del progetto proposto e nei casi di risoluzione e recesso, si applicano le norme previste dalla legge.

In particolare la concedente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- i) perdita, da parte del concessionario, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l) ogni altra causa prevista dalla normativa di legge o contrattuale.

La concedente risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

Il concessionario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili e la concedente è sempre tenuta, in tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, al pagamento al

concessionario della quota parte dei servizi erogati fino a quel momento e dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo già correttamente eseguiti.

Qualora il rapporto contrattuale sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.

L'eventuale esercizio del diritto di recesso dovrà essere preceduto da formale comunicazione da darsi con un preavviso non inferiore a 150 giorni e previo pagamento al concessionario di spese, indennizzi e penali nelle misure di legge.

ART. 20: controversie

In caso di controversie nascenti dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, laddove non abbia esito un preventivo tentativo di bonaria composizione da effettuarsi nella sede e con le modalità definite dalla concedente e dal suo regolamento per i Contratti pubblici, entro 10 giorni dall'avvenuta contestazione dell'inadempimento, è esclusivamente competente il Foro di Verona.

ART. 21: tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art.3 comma 8 della L.136 del 13/08/2010 e s.m.i. il concessionario si impegna alla scrupolosa osservanza della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa L.136 del 13/08/2010 e s.m.i., ed in particolare a quanto previsto dall'art. 3.

Tutti i movimenti finanziari a favore del concessionario, degli appaltatori, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati. Ogni pagamento deve riportare i codici CIG e CUP.

La violazione delle prescrizioni del presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 22: adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza

Il personale del concessionario addetto alla gestione degli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie e dell'adeguata professionalità e competenza.

Il concessionario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e

dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Il concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la concedente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del concessionario per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Il concessionario è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

ART. 23: divieto di cessione della convenzione

La presente convenzione non può essere ceduta, ai sensi dell'art. 118 c. 1 del D. Lgs. 163/2006, salva l'eccezione ivi prevista.

ART. 24: legge applicabile

La normativa applicabile alla presente convenzione è quella relativa alla finanza di progetto di cui al D.Lgs. 106/2006 e s.m.i, dal Regolamento dei Contratti Pubblici DPR 207/2010, e in carenza, dal Codice Civile.

ART. 25: spese contrattuali

Le spese relative al presente contratto sono interamente a carico del concessionario.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

Il Concessionario

L'Ufficiale rogante